



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2015-135 DATA 19/02/2015

**04020 - VIA BARI
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE**

| | |
|--|--------------------|
| | Il Dirigente |
| | Ing. Carlo Merlino |



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE
Schema Provvedimento N. 2015-POM-136 del 19/02/2015

ORDINANZA

04020 - VIA BARI

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE

IL DIRIGENTE

Considerato che dalle verifiche d'archivio la circolazione in via Bari è regolamentata da diverse e successive Ordinanze Sindacali, di cui alcune non rispondenti all'attuale normativa, per cui si rende necessario aggiornarle ed in alcuni casi, sostituire la relativa segnaletica stradale;

Ritenuto opportuno procedere alla rielaborazione organica della disciplina della circolazione veicolare in tutta la via accorpando le prescrizioni contenute nei vari provvedimenti in un'unica Ordinanza Dirigenziale;

Viste le Ordinanze Sindacali numeri

- a. 920 PM del 22/07/2005,
- b. 62 del 18.03.1998,
- c. 1199 del 15.10.1996,
- d. 725 del 26.06.1996,
- e. 7 del 05.01.1995,
- f. 1011 del 26.08.1980,
- g. 50 del 09.01.1980,
- h. 1218 del 17.10.1978,
- i. 872 del 20.05.1976,

Preso atto che i dissuasori di sosta devono essere autorizzati così come previsto dall'art.180 comma 6 del D.P.R. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

Viste le autorizzazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale Sicurezza Stradale, Prot.0004750-07/10/2014 e Prot.0005168-30/10/2014 con le quali autorizza l'installazione di specifiche tipologie di dissuasori;

Considerata l'esigenza primaria di salvaguardare la sicurezza della circolazione con particolare riguardo agli utenti deboli, quali i pedoni, soprattutto durante l'attraversamento stradale, poiché trattasi di strada a doppio senso di circolazione, con dimensioni limitate in larghezza, in zona con considerevole concentrazione abitativa;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 16.02.2010;

ORDINA

in via Bari sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- A. Divieto di sosta a tutti i veicoli, tranne che entro i limiti tracciati, ove è consentita alle sole autovetture e motocicli, sul lato mare tra i civici 5 e 37 neri e sul lato monte tra i civici 4 e 36 neri
- B. Sul lato a levante del tratto compreso tra il civico 23 ed il marciapiede a mare è istituito un settore di sosta riservato a motocicli e ciclomotori con disposizione a pettine;
- C. Istituzione di settori di sosta riservati ai veicoli merci che compiono sollecite operazioni di carico e scarico nei giorni feriali nell'arco orario 8.30/12.00-15.30/19.00
 - a. presso i civici 20 e 22 rossi, con disposizione a pettine
 - b. nel tratto compreso tra i civici 124 e 126 rossi con disposizione rasente al marciapiede.

Nei restanti giorni e orari detti settori sono integrati nella disciplina della sosta vigente nella strada.

- B. Nel tratto compreso tra il civico 37 ed il ponte Don Acciai
 - a. sono istituiti settori di sosta riservati ad autovetture, motocicli e ciclomotori
 - b. sono tracciati rallentatori ottici di velocità in prossimità dell'intersezione con il ponte Don Acciai
- C. Istituzione dell'obbligo di arresto per i veicoli provenienti dal tratto tronco di via Bartolomeo Bianco, presso il campo sportivo, all'attestazione con via Bari;
- D. Sono installati dissuasori di sosta (paletti)
 - a. dinanzi i civici 23, 25, 27, 31, 35, 37, 38, 40 neri
- E. Sono tracciati rallentatori ottici di velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali.

L'ordinanza è attuata e resa nota all'utenza tramite l'apposizione di idonea segnaletica.

Con l'attuazione del presente provvedimento sono abrogate le seguenti Ordinanze:

- a. 920 PM del 22/07/2005,
- b. 62 del 18.03.1998,
- c. 1199 del 15.10.1996,
- d. 725 del 26.06.1996,
- e. 7 del 05.01.1995,
- f. 1011 del 26.08.1980,
- g. 50 del 09.01.1980,
- h. 1218 del 17.10.1978,
- i. 872 del 20.05.1976,

e tutti gli eventuali provvedimenti o parte di essi in contrasto con la presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.